

D.M. 9 dicembre 1987, n. 587.

Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.

Publicato nella Gazz.Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Viste le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, incluse nell'elenco A della *legge 16 aprile 1987, n. 183*;

Vista la *direttiva n. 84/528/CEE* per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ed il decreto ministeriale che la attua;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;

Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti;

Emana il seguente decreto:

1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della *direttiva n. 84/529/CEE* relativa agli ascensori elettrici, così come modificata dalla *direttiva n. 86/312/CEE*, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*.

2. Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.

2. 1. Per quanto concerne le esclusioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, della *direttiva n. 84/529/CEE*, si intendono per:

a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3 dell'allegato I del presente decreto;

b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti per il trasporto di minorati fisici.

3. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli ascensori installati in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare e con tutte le porte di piano inaccessibili agli altri occupanti l'edificio ed al pubblico in generale.

4. 1. Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purché siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal *D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497*, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*.

5. 1. Per gli elevatori in servizio pubblico e privato installati e in esercizio secondo norme preesistenti non sono ammesse variazioni degli impianti che possano, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati nell'allegato I del presente decreto.

6. 1. Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori di categoria A e categoria B nella *legge 24 ottobre 1942, n. 1415*, e sue modificazioni e nel *D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767*, e sue modificazioni.

2. La targa di immatricolazione di cui all'art. 5 del *D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767*, deve portare le seguenti indicazioni:

- a) organo competente per le verifiche tecniche;
- b) «ascensore» o «ascensore per merci» o «montautomobili»;
- c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione;
- d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della Provincia;
- e) portata quale risulta dal libretto;
- f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto.

3. Non è richiesta l'applicazione delle targhe di cui all'art. 5 del *D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767*, alle funi di sospensione.

4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia statali che regionali, sempreché non in contrasto con il presente decreto. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche supplementari comprese nel capitolato d'onere per la realizzazione di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potrà essere disposto dal Ministero dei trasporti; le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai Paesi CEE.

7. 1. Per gli ascensori in servizio pubblico e privato la domanda di autorizzazione preventiva all'installazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta nell'allegato I del presente decreto.

2. La conformità degli impianti alle disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto è accertata dalle Amministrazioni competenti secondo la normativa in vigore sia mediante esame della documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove necessarie per l'immissione in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche successive.

8. 1. Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli artt. 5 e 9, è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati all'Amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. 1. Gli ascensori elettrici in servizio privato installati ed in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data alle prescrizioni contenute nell'allegato II, qualora più restrittive rispetto alla normativa previgente.

10. 1. Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE previsti dagli artt. 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui all'allegato II di tale direttiva.

11. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO I ⁽¹⁾

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici

0. Introduzione.

Scopo della presente norma è di definire le regole di sicurezza agli ascensori e montacarichi al fine di proteggere le persone e le cose contro i vari rischi di infortunio che possono prodursi durante il funzionamento degli ascensori e montacarichi.

0.1. La presente norma è stata redatta adottando il metodo seguente.

0.1.1. Si è preceduto all'analisi dei rischi che possono accadere per ciascuno degli elementi che costituiscono una installazione di ascensori o montacarichi.

Per ogni caso è stata stabilita una regola.

0.1.2. La presente norma, particolare per ascensori e montacarichi, non riporta l'insieme delle regole tecniche generali applicabili a ogni costruzione elettrica, meccanica ed edile. Ovviamente è necessario che tutti gli elementi:

0.1.2.1. siano calcolati correttamente, ben costruiti dal punto di vista meccanico ed elettrico, fabbricati con materiali solidi che presentino resistenza e qualità appropriate e siano esenti da difetti;

0.1.2.2. siano mantenuti in buone condizioni di funzionamento e in buono stato. Si farà attenzione in particolare affinché nonostante l'usura, i requisiti dimensionali restino rispettati.

0.1.3. La presente norma, particolare per ascensori e montacarichi, non riporta le regole relative alle protezioni contro l'incendio degli elementi dell'edificio.

Tuttavia è necessario riferirsi ad esse in quanto influiscono direttamente nella scelta delle porte dei piani e nella concezione e realizzazione delle manovre elettriche.

0.1.4. La presente norma, particolare per ascensori e montacarichi, non può ignorare determinate prescrizioni che non appartengono intrinsecamente al campo di questi impianti o che non causano ostacoli agli scambi, ma che condizionano la sicurezza degli utenti o del personale di manutenzione e la buona conservazione dell'impianto.

0.2. È stato ritenuto necessario fissare alcuni requisiti di buona tecnica, sia perché essi sono propri della fabbricazione di ascensori sia perché, considerata l'utilizzazione degli ascensori, è necessario essere più esigenti che per altri impianti.

0.3. Per quanto possibile, la norma precisa solo le regole alle quali devono soddisfare i materiali e le apparecchiature ai fini della sicurezza degli ascensori.

0.4. Quando, per chiarire il testo, si cita una soluzione, questa non deve essere considerata come la sola possibile; può essere ammessa qualsiasi altra soluzione che raggiunga lo stesso risultato, con garanzia di funzionamento e di sicurezza almeno equivalenti.

0.5. Lo studio dei diversi incidenti che possono verificarsi nel campo degli ascensori è stato fatto esaminando quanto segue.

0.5.1. La natura degli incidenti possibili.

- a) cesoiamento,
- b) schiacciamento;
- c) caduta;
- d) urto;
- e) imprigionamento;
- f) incendio;
- g) elettrocuzione;
- h) danneggiamento del materiale
- i) dovuto ad usura;
- l) dovuto a corrosione.

0.5.2. Le persone da proteggere:

- a) gli utenti;
- b) il personale di manutenzione e sorveglianza;
- c) le persone che si trovano fuori dal vano di corsa, dal locale del macchinario e dell'eventuale locale delle pulegge di rinvio.

0.5.3. Le cose da proteggere:

- a) i carichi in cabina;
- b) i componenti dell'impianto di ascensore o montacarichi;
- c) l'edificio in cui si trova l'ascensore o montacarichi.

0.6. Nella norma si è preso in considerazione:

0.6.1. che gli utenti devono essere protetti contro le loro distrazioni e le loro inconsapevoli imprudenze.

0.6.2. che esistono d'altra parte, categorie di utenti per i quali certe prescrizioni possono essere meno severe.

Questi utenti sono denominati nel testo "utenti autorizzati ed esperti".

Si ammette che l'utilizzazione dell'ascensore sia riservata agli utenti autorizzati ed esperti se le istruzioni loro impartite circa l'utilizzazione dell'impianto sono emanate dalla persona responsabile dell'ascensore e se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

a) il funzionamento dell'ascensore è possibile solo quando si inserisce una chiave, in possesso soltanto degli utenti autorizzati ed esperti, in un dispositivo di blocco situato in cabina o fuori;

b) l'ascensore è situato in locali il cui accesso è interdetto al pubblico e che, quando non sono chiusi a chiave, sono sorvegliati permanentemente da uno o più addetti preposti dalla persona responsabile dell'ascensore;

0.6.3. che esistono dei montacarichi, la cui cabina per definizione non è accessibile alle persone, per i quali certe regole possono essere meno severe o anche soppresse.

0.7. La norma è stata stabilita ammettendo in certi casi l'imprudenza di un utente, ma occorre limitarsi alla giusta misura, ragione per cui si è esclusa l'ipotesi di due imprudenze simultanee o della violazione delle prescrizioni di utilizzazione.

0.8. La presente norma tratta, nelle sue appendici, del modo in cui devono essere effettuate le prove di alcuni componenti dell'ascensore e la verifica dell'ascensore stesso, installato, quando queste prove sono richieste.

0.8.1. Per quanto concerne l'ascensore stesso, viene indicato, nelle appendici di seguito citate, il massimo di ciò che può essere richiesto.

0.8.1.1. Appendice C: la relazione tecnica da fornire per l'autorizzazione preventiva.

0.8.1.2. Appendice D: gli esami e le prove prima della messa in servizio.

0.8.1.3. Appendice E: gli esami e le prove periodiche nonché gli esami e le prove dopo una modifica importante o dopo un incidente.

0.8.2. Appendice F: gli esami di tipo di alcuni componenti dell'ascensore permettono di limitare e semplificare le prove dopo il montaggio e di rendere possibile la fabbricazione razionale in serie di questi componenti.

(1) Vedi Circ. 12 marzo 1990, n. 30.

1. Scopo e campo di applicazione.

La presente norma disciplina gli ascensori come sono definiti in 3, mossi elettricamente, la cui cabina è sospesa a mezzo di funi o catene.

In particolare, gli impianti elevatori che servono soltanto al trasporto di cose, quando le dimensioni e la costruzione della cabina permettono l'accesso a persone, devono essere classificati nella categoria «Ascensori» e non «Montacarichi» (vedere definizione in 3).

Per impianti con inclinazione delle guide maggiori di 15° rispetto alla verticale, ci si potrà riferire utilmente alla presente norma.